COSTITUZIONE DI UN FONDO DI L. 10.000.000 PER L'AVVIAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE «XXIII MARZO» CON SEDE IN NAPOLI

Art. 1

E' autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per la concessione agli Ospedali riuniti di Napoli di un contributo straordinario destinato a costituire la dotazione per l'avviamento dell'Ospedale «XXIII Marzo».

Detto contributo sara' corrisposto in ragione di L. 5.000.000 nell'esercizio 1939-40, di L. 3.000.000 nell'esercizio 1940-41 e di L. 2.000.000 nell'esercizio 1941-42.

Versione in vigore dal 28 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione di un fondo di L. 10.000.000 per l'avviamento del nuovo Ospedale «XXIII Marzo» con sede in Napoli
Estremi	Legge 10 giugno 1940, n. 787
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-di-un-fondo-di-l-10-000-000-per-l-avviamento-del-nuovo/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it